

Cambia l'accesso al regime semplificato e si aprono le porte per i documenti precompilati

Contabilità light, limiti in rialzo

Estesa la platea che opererà per liquidazioni Iva trimestrali

Pagina a cura

DI DANIELA DELFRATE*

Oltre due milioni tra professionisti e piccole imprese. A tanto ammonta la platea di soggetti potenzialmente destinati a usufruire dei documenti Iva precompilati forniti dall'Agenzia delle entrate. È per effetto della legge di Bilancio 2023 (la legge n. 197/2022, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2022 n. 303) che prevede, infatti, l'ampliamento dei contribuenti che possono adottare la contabilità semplificata attraverso l'innalzamento del limite dei ricavi di 100 mila euro.

Tale modifica non genererà solamente semplificazioni e riduzioni dal punto di vista delle scritture contabili e possibili cambiamenti di metodologia nella determinazione del reddito, ma anche implicazioni sul versante Iva.

Il cambiamento avviene con la sostituzione di parte dell'art. 18 comma 1 del dpr del 29 settembre 1973, n. 600. Il limite dei ricavi per optare per la tenuta della contabilità semplificata passerà, quindi, da 400 mila a 500 mila euro per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi e da 700 mila a 800 mila euro per imprese che esercitano altre attività.

Tale incremento, in automatico, incrementa anche il limite del volume d'affari sotto il quale è possibile procedere con le liquidazioni trimestrali dell'Iva.

Si ricorda, infatti, come l'art. 14 comma 11 della legge di Stabilità 2012 del 12/11/2011, n. 183 aveva posto fine al disallineamento tra la disciplina Iva e quella delle imposte dirette, generato dall'art. 7, comma 2, lett. m), del cosiddetto decreto Sviluppo (dl n. 70/2011). Tale ultima disposizione aveva innalzato la soglia massima dei ricavi per poter accedere al regime della contabilità semplificata (art. 18 del dpr n. 600/1973) a 400 mila euro

(in luogo di 309.874,14 euro) per le prestazioni di servizi, individuate sulla base del dm 17 gennaio 1992 e a 700 mila euro (invece di 516.456,90 euro) per le altre attività, senza però occuparsi del coordinamento degli stessi in ambito Iva.

L'innalzamento dei limiti ai fini contabili effettuato dal sopracitato decreto Sviluppo aveva, infatti, mantenuto inalterati i limiti di volume d'affari previsti dall'art. 7 del dpr n. 542/1999, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell'Iva, maggiorati dell'1% a titolo d'interesse, con periodicità trimestrale, anziché mensile.

La successiva modifica normativa effettuata in sede di legge di Stabilità sembrava aver risolto definitivamente la questione riprostando la situazione di allineamento, Iva - dirette, a regime.

L'amministrazione finanziaria intervenne (febbraio 2012) però con la risoluzione n.15, per fornire la sua propria personale interpretazione dell'art. 14.

Precisò, infatti, che sebbene quest'ultima modifica normativa fosse stata introdotta autonomamente, senza intervenire direttamente sull'art. 7 del dpr n. 542/1999 (è a quest'ultimo che si deve fare esclusivo riferimento) per individuare il parametro al quale devono essere ricollegate le nuove soglie.

Di conseguenza, il richiamo ai limiti "fissati per il regime di contabilità semplificata" non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti Iva, sia l'importo dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del dpr n. 917/1986. Diversamente, continua a operare soltanto il parametro del volume d'affari, individuato a norma dell'art. 20 del dpr n. 633/1972, rappresentato dall'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell'anno solare, con esclusione, quindi, delle

vendite di beni ammortizzabili, dei passaggi interni di beni di cui al successivo art. 36, ultimo comma, e delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette a imposta a norma dell'art. 7-ter del predetto decreto Iva.

In altri termini, come precisato nel documento di prassi sopra citato, la facoltà di liquidare trimestralmente l'Iva è riconosciuta ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400 mila euro nel caso di impresa avente a oggetto un'attività di prestazioni di servizi, 700 mila euro nelle altre ipotesi.

Con l'innalzamento delle soglie dell'art. 18 dpr 600/1973, la facoltà di liquidare trimestralmente l'Iva è riconosciuta ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500 mila euro nel caso di impresa avente a oggetto un'attività di prestazioni di servizi o 800 mila euro nelle altre ipotesi.

In relazione alla fattispecie del contemporaneo svolgimento di entrambe le tipologie di attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di cui all'art. 7, comma 2, del dpr n. 542/1999 è elevato a 800 mila euro.

Quanto sopra esposto, ampliando la platea dei soggetti che potranno liquidare l'Iva trimestralmente, avrà altresì implicazioni in merito alla possibilità di usufruire dei documenti precompilati forniti dall'Amministrazione finanziaria.

In via sperimentale, infatti, per i contribuenti residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale (con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini Iva), a partire dalle operazioni Iva effettuate dall'1/7/2021, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione nell'area riserva-

ta del sito Internet dell'Agenzia stessa, nella sezione "Fatture e corrispettivi", le bozze dei registri delle fatture emesse e delle fatture di acquisto e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

Dopo l'autenticazione al portale "Fatture e corrispettivi", i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili sono organizzati in 3 aree distinte:

- "profilo soggetto Iva", in cui sono presenti i dati anagrafici, l'appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità;

- "registri Iva mensili", in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati;

- "liquidazioni periodiche Iva", in cui gli operatori potranno modificare la bozza precompilata, integrarla e inviarla, nonché effettuare il pagamento dell'Iva dovuta con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato per procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

A partire dalle operazioni Iva 2022 l'Agenzia delle entrate metterà altresì a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva, dal 10/2 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le informazioni presenti vengono elaborate dall'Agenzia delle entrate nei registri d'acquisto precompilati considerando che:

- tutti gli acquisti sono considerati inerenti;
- l'Iva indicata in fattura è interamente detraibile;
- il diritto alla detrazione è esercitato nel trimestre di ricezione delle fatture d'acquisto.

Tali criteri devono quindi essere verificati ed eventualmente modificati e/o integrati dal soggetto Iva in base alle effettive operazioni poste in essere e all'attività svolta.

Se tali criteri presuntivi non rispondono alla reale detraibilità o inerenza dell'acquisto, l'operatore Iva deve modificare la percentuale di detrazione o indicare la non inerenza dell'acquisto o rinviare l'annotazione ai mesi successivi.

Per coloro che convalidano o integrano o modificano i dati proposti nelle bozze dei registri Iva, viene però meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva.

L'accesso all'area riservata, ossia al portale "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, è consentito alternativamente tramite lo Spid, la Carta di identità elettronica, la Carta nazionale dei servizi o le credenziali (Entratel o Fisconline). All'interno dell'area riservata è presente una sezione dedicata alle funzionalità riguardanti le bozze dei documenti elaborati dall'Agenzia delle entrate.

È consentito agli intermediari l'utilizzo di tale servizio solo se hanno ricevuto delega dal contribuente per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici oppure per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

Il fisco italiano continua quindi a percorrere la strada dell'informatizzazione: dopo la dichiarazione dei redditi precompilata anche a livello Iva si prosegue in tale direzione ampliando sempre di più il bacino dei possibili utenti.

*** AndPartners
Tax And Law Firm**

— © Riproduzione riservata —

Il limite dei ricavi per optare per la tenuta della contabilità semplificata è stato innalzato di 100 mila euro dalla legge di Bilancio

Le nuove soglie

Attività	Vecchie soglie	Nuove soglie	Contabilità semplificata	Liquidazione Iva trimestrale
Imprese che svolgono attività di servizio	400.000	500.000	Ricavi	Volume d'affari
Imprese che svolgono altre attività	700.000	800.000	Ricavi	Volume d'affari